

**BREVI RIFLESSIONI SULLA NATURA GIURIDICA
DELLE QUOTE DI S.R.L.
(*)**

Stefano Trobbiani

Massima:

Tribunale di Milano 22 dicembre 2017
- Pres. V. Perozziello – sentenza.

Non si ravvisa alcun motivo per escludere dall'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 1162 c.c. quella particolare categoria di beni mobili rappresentata dalle quote di s.r.l. quali beni indiscutibilmente soggetti ad un regime di pubblicità piena e rilevante anche ai fini della disciplina circolatoria.

Quote s.r.l.- usucapione - possesso-
società - beni mobili registrati.

Nota a sentenza. Tribunale di Milano
22 dicembre 2017 - Pres. V.
Perozziello – sentenza. Quote s.r.l.-
usucapione - possesso- società - beni
mobili registrati.

Il caso.

Nella fattispecie in oggetto la parte attrice ha adito il Tribunale milanese per far dichiarare la nullità dell'atto del

3.10.2004 con cui sono state trasferite al convenuto 270.000 azioni della S. S.p.a., successivamente trasformatasi in S. s.r.l., e, per l'effetto, far ordinare la restituzione della suddetta partecipazione al capitale sociale. Nella ricostruzione di parte attrice, più precisamente, il proprio defunto genitore avrebbe trasferito al convenuto un numero di azioni pari al 20% del capitale sociale con un contratto nullo trattandosi di una donazione priva dei requisiti formali previsti dalla legge. Veniva domandata, pertanto, la restituzione della partecipazione sociale ceduta.

Costituitasi, la parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria argomentando:

a) che il negozio impugnato avrebbe carattere oneroso ovvero, in via subordinata, dovrebbe essere qualificato come una liberalità non soggetta a requisiti di forma;

b) che il diritto di proprietà sulla partecipazione sarebbe stato comunque acquistato per usucapione.

Nel definire la questione il Collegio ha ritenuto che ogni approfondimento sulla validità del negozio traslativo fosse superfluo sussistendo le condizioni dell'acquisto per usucapione sancite dall'art. 1162. A parere del Tribunale adito le quote di partecipazioni di s.r.l. appartengono alla categoria dei beni mobili registrati e, pertanto, possono essere usucapite nei termini previsti dall'art. 1162 c.c.

Brevi riflessioni sulla natura giuridica delle quote di s.r.l.

La natura giuridica delle quote di s.r.l. è oggetto di un vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Lungi dal risolversi in una mera questione teorica, la questione di cui trattasi si dimostra dirimente nella soluzione di molte controversie. È chiaro, infatti, che la corretta qualificazione dogmatica della quota di partecipazione al capitale costituisce il presupposto logico e giuridico per l'individuazione delle disposizioni ad essa applicabili. Si pensi, a titolo di esempio, al caso di specie in cui il giudicante è stato chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità e sui termini di usucapione della partecipazione. Similmente la tesi accolta in ordine alla natura giuridica delle quote di s.r.l. condiziona la possibilità di costituire su di esse dei vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* o di conferirla in fondi patrimoniali *ex art. 167 c.c.*

Una tesi¹, ormai superata, interpretava la partecipazione di cui trattasi come un diritto di comproprietà sui cespiti conferiti in capitale ed accostava la posizione del socio a quella del compartecipe in una comunione ordinaria.

La ricostruzione non può ritenersi appagante perché la comunione non istituisce nessun soggetto di diritto mentre la s.r.l. ha personalità giuridica propria e distinta da quella dei soci. Le norme sullo scioglimento della comunione, inoltre, divergono da quelle della liquidazione societaria.

Scarso seguito ha l'insegnamento secondo cui la quota societaria di s.r.l. si ridurrebbe ad un diritto di credito vantato dal socio nei confronti della società e condizionato al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge². Si osserva, infatti, che la partecipazione

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

1 U. MANARA, *In qual libro del cod. di commercio debbano collocarsi le società e le associazioni commerciali*, in *Riv. dir. comm.*, 1925, I, p. 386 ss.

2 In dottrina: A. BRUNETTI, *Società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici* in *Trattato del diritto delle società*, vol. III, Milano, 1950, p. 113 ss.; A. CANDIAN, *Il diritto del socio nelle società c.d. di capitali*, in *Dir. fall.* 1961, I, p. 257 ss. R. RODORF, *Opponibilità al creditore pignorante del trasferimento della quota di s.r.l. non trascritto nel libro dei soci*, in *Le società*, 1985, 948; G. STOLFI, *Una questione sull'art. 670 c.p.c.* in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1954, I, p. 844 ss.; G. VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, I, Firenze, 1945, 183; C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, II, Milano, 1937, p. 16.

In giurisprudenza: Cass. 23/08/1956, n. 3162, in *Foro it.*, 1956, p. 1440; Cass. 14/03/1957, n. 859, in *Giust. civ.* 1957, I, p.1285; App. Torino, 09/03/1955, in *Foro it.*, 1952, I, 844 ss.; Trib. Roma, 18/02/1994, in *Le società*, 1994, 9, 1237 con nota di FIGONE.

comporta situazioni giuridiche sia attive sia passive e che dalla sua titolarità possono derivare forme di responsabilità per il socio (art. 2462 co. 2 c.c.)³. Si aggiunga che se la quota societaria fosse un diritto di credito sarebbe pignorabile con il pignoramento presso terzi. Il legislatore, invece, si è preoccupato di prevedere una modalità *ad hoc* ai sensi dell'art. 2471 c.c. Tale norma, dunque, esclude implicitamente che la quota di s.r.l. possa ridursi ad un mero diritto di credito⁴.

Un'altra tesi⁵, argomentando *ex art.* 2247 c.c. e dalla natura negoziale della

3 R. AMBROSINI, *Commento a Cass.* 23/01/1997, n. 697 in *Corr. Giur.* 1997, p. 684 ss.; A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali e di azioni*, in *Riv. dir. comm.* 1947, p. 13; B. BIONDI, *Osservazioni circa la natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.* 1957, I, p. 543 ss.; P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, p. 14 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, cit., pag. 76 e segg.; ID, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., p. 186.

4 S. TROBBIANI, *Il conferimento in fondo patrimoniale in quote di s.r.l.*, Padova, 2018, p.16.

5 In dottrina: F. GALGANO, *Le società di capitali e le cooperative*, Padova, 1990, p. 442; M. G. PAOLUCCI *Le società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto privato*, Torino, 2010, p. 275; G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, p. 597 ss.; G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca*, Bologna-Roma, 1984, p. 19.

In giurisprudenza: Cass. 13/01/1999, n. 294 in *Riv. dir. comm.*, 2000, II, p. 241; Cass. 23/01/1997 in *Società*, 1997, p. 647; Trib. Trento, 06/09/1996 in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 188; Trib. Roma 23/03/1988 in *Società*, 1988, p. 627.

Quanti sostengono la tesi contrattualistica ravvisano il contraente ceduto nella società ed affermano che il comb. disp. artt. 2469 e 2470 c.c., previsto in tema di circolazione della quota di

società, qualifica la quota di s.r.l. in termini di partecipazione contrattuale. L'impostazione ben descrive la situazione statica della partecipazione, che attribuisce al socio una situazione giuridica complessa caratterizzata dal concorso di diritti e doveri tra loro interconnessi, ma appare poco convincente sotto il profilo dinamico poiché, in caso di trasferimento, la quota sembra atteggiarsi come un bene e non come una posizione contrattuale. Le argomentazioni che assimilano la quota di s.r.l. ad una posizione contrattuale, in altre parole, vengono criticate in ragione di discrepanze ravvisabili tra gli artt. 1406 e 1407 c.c. da un lato e 2469 e 2470 c.c. dall'altro lato⁶.

La tesi dominante osserva che la quota di s.r.l. rende oggettiva ed unitaria la posizione del socio all'interno della

s.r.l., riproduca la normativa prevista in tema di cessione del contratto. Un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 1406 c.c. sarebbe ravvisabile nei casi in cui lo statuto preveda dei vincoli alla circolazione delle partecipazioni perché il consenso degli organi amministrativi sarebbe accostabile a quello del contraente ceduto richiesto *ex art.* 1406 c.c. Laddove lo statuto non inibisca la circolazione, invece, si configurerebbe uno schema affine a quello sotteso all'art. 1407 c.c. Si afferma, più esattamente, che l'assenza di vincoli statutari tesi ad inibire la circolazione delle quote possa essere interpretata come una forma di consenso preventivo e che l'iscrizione nel registro delle imprese richiesta dall'art. 2470 c.c. avrebbe una funzione analoga a quella della notifica o dell'accettazione previste dall'art. 1407 c.c.

6 R. AMBROSINI, *Commento a Cass.* 23/01/1997, n. 697 in *Corr. giurr.*, 1997, p. 685 ss.; P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, p. 19 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, vol. XXX, t.1, Milano, 1982, p.188.

società e ritiene, pertanto, che essa costituisca un bene mobile immateriale⁷. A sostegno della convinzione si possono richiamare gli artt. 2468 e 2471 c.c. che ammettendo la comproprietà, il pegno, l'usufrutto ed il sequestro sulla quota di s.r.l. lasciano intendere la sua natura reale⁸. Controversa è la questione che concerne la registrazione.

L'impostazione tradizionale, accolta da una parte della dottrina⁹ e dalla

7 Cass. civ. Sez. III, 12/12/1986, n. 7409, in *Pluris*: "L'unitaria situazione soggettiva del socio - sintesi dei diritti e dei doveri a questi attribuiti dalla prestabilita disciplina dell'organizzazione societaria, che è estrinsecazione, modo di essere del socio in tale organizzazione, diviene alterità rispetto al soggetto, assume la consistenza di individualità ontologica oggettiva, rispetto alla quale il soggetto socio si trova in relazione di appartenenza; al fine - si ripete - della sua trasferibilità a terzi, con uno degli strumenti apprestati dall'ordinamento legislativo, subentrando il terzo acquirente all'alienante, o *de cuius*, nell'unitaria situazione soggettiva di questi nella organizzazione societaria. L'unitaria situazione soggettiva del socio nell'organizzazione societaria, definita quota di partecipazione, assume, dunque, la qualità di bene".

8 S. TROBBIANI, *Il conferimento in fondo patrimoniale in quote di s.r.l.*, cit., pp. 24 -27.

9 B. BIONDI, *Osservazioni circa la natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e tit. cred.* 1957, I, p. 543 ss.; D. CAGETTI, *Le quote di partecipazione: spunti di riflessione*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra, Milano 2004, p. 110; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 565; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, cit., p. 696, L. DI NELLA, *Natura e divisibilità delle quote di partecipazione*, *Sub art. 2468 c.c.*, in *SRL Commentario*, dedicato a G.B. Portale, a cura di A. Dolmetta e G. Presti, Milano 2011, p. 272; A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, *Le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici*, Milano, 2005, p. 1385; G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Bologna, 2017, 558; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti*

giurisprudenza dominante¹⁰, qualifica la suddetta partecipazione come un bene mobile non registrato. A sostegno della convinzione si argomenta che quello dei beni mobili registrati definito dall'art. 2683 c.c. sia un insieme tassativo e chiuso sicché non

a non domino e pubblicità commerciale, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, 421 ss.; E. PETERSOLI, *Sulla qualificazione della quota di s.r.l. come bene mobile registrato e l'applicazione dell'istituto dell'usucapione*, in *Le Società*, 4, 2018, pp. 418 ss; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commerciale*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, 2007, 421 ss. F. TASSINARI, *Conflitto tra acquirenti di diritti incompatibili relativi a quote di s.r.l.*, in *Notariato*, 1995, 602, nt. 4.

10 *Ex multis*: Cass. civ., 16/05/2014, n. 10826, in *CED Cassazione*, 2014; Cass. civ., 21/10/2009, n. 22361, in *Società*, 2010, II, 174. Cass. civ., 02/02/2009, n. 2569, in *Fisco on line*, 2009; Cass. civ., 23/01/2008, n. 1464, in *Mass. giur. it.*, 2008; Cass. civ., 26/05/2000, n. 6957, in *Società*, 2000, XI, 1331 con nota di COLLIA; Cass. civ., 23/01/1997, n. 697, in *Corriere giur.*, 1997, 6, 684 con nota di AMBROSINI; Cass. civ., 12/12/1986, n. 7409, in *Giur. comm.* 1987, II, 741; Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 09/05/2017, in *Giur. It.*, 2017, 11, 2422 nota di CAGNASSO; Trib. Roma Sez. III, 15/06/2015 in *Società*, 2016, 3, 368; Trib. Milano 13/09/2011 in *Società*, 2011, XI, 1344; Trib. Isernia, Ord., 30/03/2007 in *Notariato*, 2007, VI, 635 con nota di PICCHIONE; Trib. Roma, Ord., 30/05/2001 in *Gius.* 2002, XV, 1641; Trib. Cagliari, 10/12/1999 in *Riv. giur. sarda*, 2001, 661 con nota di CICERO; Trib. Trento, 14/01/1997, in *Giur. comm.*, 1999, II, 188 con nota di PESCATORE; Trib. Bologna, 02/08/1993 in *Giur. it.*, 1994, I, II, 1044 con nota di JOCCA; Trib. Milano, 14/09/1992, in *Società*, 1993, 511 con nota di PONTI; Cass. civ., 12/12/1986, n. 7409, in *Giur. comm.* 1987, II, p. 741 ss.

11 A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p 1 ss.; ID, *Studi in onore di N. Lipari*, I, Milano, 2008, 11; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Giust. civ.*,

residuerebbe spazio per la quota di partecipazione al capitale sociale di s.r.l.

Si sostiene, inoltre, che i registri pubblici concernenti gli immobili ed i beni mobili registrati abbiano funzione e struttura diverse rispetto al registro delle imprese¹². Ciò in quanto i registri dei beni immobili e di quelli di cui all'art. 2683 c.c. avrebbero base personale e servirebbero sia a garantire la sicurezza dei traffici giuridici sia a dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa. Il registro delle imprese, invece, avrebbe base reale e sarebbe teleologicamente orientato a rendere conoscibili le vicende organizzative e gli assetti proprietari degli operatori economici. La pubblicità delle vicende circolatorie e la risoluzione dei conflitti tra più acquirenti di uno stesso bene dal medesimo dante causa, dunque, rappresenterebbero funzioni primarie nei registri dei beni immobili e di quelli elencati *ex art.* 2683 c.c. mentre sarebbero svolte in modo meramente secondario dal registro delle imprese. Le risultanze di quest'ultimo, pertanto, non permetterebbero di qualificare la partecipazione *de quo* come un bene

2006, II, p. 177; G. OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti personali*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di R. Calvo e A. Ciatti, nel Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Milano, 2014, p. 202 ss.

12 G. MARASÀ, C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 227; M. C. CARDARELLI, CARDARELLI, *Ancora sull'iscrivibilità nel Registro delle imprese degli atti giudiziari diretti ad incidere sulla disponibilità delle quote di S.r.l.*, in *Le Società*, 2015, pp. 1121-112i; D. GALLETTI, *Art. 2470 c.c.*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, p. 169 e 173.

mobile registrato. Un ulteriore indice a sostegno della tesi si ravvisa nel fatto che l'art. 2470 c.c. risolve il conflitto tra più aventi causa dallo stesso alienante a favore di colui che per primo abbia effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese mentre il comb. disp. artt. 2685 c.c. e 2644 c.c. non dà rilevanza al requisito soggettivo. Da tale divergenza si argomenta che la quota di s.r.l. non appartenga alla categoria dei beni mobili registrati perché altrimenti sarebbe stata regolata in consonanza al comb. disp. artt. 2685 c.c. e 2644 c.c.

Una diversa opinione, alla quale si richiama la sentenza annotata, riconduce la partecipazione *de quo* alla categoria dei beni mobili registrati in pubblici registri¹⁴.

13 Cass. civ., 16/05/2014, n. 10826 in *Dir. fall.*, 2015, 2, 238 con nota di FAUCEGLIA.

14 F. DI SABATO, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2002, p. 679 ss.; G. FERRI JR, *In tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l. secondo la legge n. 310 (appunti)*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 336 ss.; L. GENGHINI, P. SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, Padova, 2012, p. 893, nota 10; D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 208, secondo il quale la quota rappresenta un bene mobile registrato *sui generis*. M. P. GASPERINI, *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 fall.*, in *Fallimento*, 2010, 5, p. 572; C. RINALDO, *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017, 631 ss.

In giurisprudenza: Tribunale Modena, Decr., 28/02/2006, in *Pluris*: "L'art. 2470 c.c. prevede che debba andare preferito l'acquirente di buona fede che per primo ha iscritto presso il registro delle imprese l'atto - a forma vincolata - di trasferimento. Per tale motivo - e cioè, poiché l'opponibilità della vendita dipende dalla formalità della iscrizione - deve essere ritenuto che le quote di s.r.l. rientrano nella categoria dei beni mobili

Si osserva, *in primis*, che l'impostazione tradizionale è stata formulata in un contesto normativo profondamente differente da quello attuale. In passato gli atti, i fatti ed i negozi concernenti le quote di partecipazione al capitale societario di s.r.l. non erano pubblicizzati attraverso dei registri pubblici e liberamente consultabili ma risultavano solo dal libro soci, ossia da documenti endogeni alla società. Conseguentemente non poteva seriamente dubitarsi che la quota, se ricondotta all'alveo dei beni, appartenesse alla categoria dei beni mobili non registrati. Tale contesto, tuttavia, è stato significativamente modificato prima dalla legge 310/1993, la quale ha introdotto l'obbligo pubblicitario in relazione alla circolazione di aziende e di quote di s.r.l., poi dalla riforma del 2003 ed infine dal d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009 n. 2. Tale ultimo intervento ha modificato l'art. 2470 c.c. abrogando il riferimento al libro dei soci sicché, alla luce del vigente comb. disp. artt. 2470 e 2471 c.c., lo strumento precipuamente previsto dall'ordinamento per pubblicizzare le

iscritti in pubblici registri di cui all'art. 815 c.c. Deve in conseguenza andare ricordato come l'art. 2696 c.c. disciplini – mediante integrale rinvio alle disposizioni in tema di trascrizione ed iscrizione di atti relativi alle navi ovvero agli aeromobili ovvero agli autoveicoli e di cui all'art. 2683 ss. c.c. - gli ulteriori beni mobili per i quali la legge prescrive la trascrizione di determinati atti”.

In senso analogo: Trib Perugia, 25/02/2002, in *Società*, 2002, p. 1008 ss.; Trib. Milano, 08/03/2001, in *Giur. comm.*, 2001, p. 635 ss.; Trib. Milano, ord., 28 marzo 2000, in *Società*, 2000, p. 1460 ss.; Pretura Carpi, 06/11/1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, p. 336 ss.

vicende concernenti le quote di s.r.l. risulta essere il registro delle imprese, ossia un registro definito pubblico dalla legge (artt. 2188 c.c. e 101 disp. att. c.c.) e liberamente consultabile.

Ciò premesso, si critica il pensiero di chi ritiene tassativo e chiuso l'insieme dei beni mobili registrati in quanto incapace di spiegare il tenore dell'art. 2696 c.c. Il capo del codice in cui si disciplina la trascrizione dei beni mobili registrati si articola in due diverse sezioni ed una di esse, ossia la seconda, lascia chiaramente intendere che esistono beni mobili registrati ulteriori e distinti da quelli elencati dall'art. 2683 c.c.¹⁵. Esempi in tal senso sono stati ravvisati nelle rendite nominative dello Stato, le quali possono essere oggetto di ipoteca (art. 2810 c.c.), nei ciclomotori di cilindrata inferiore a cinquanta centimetri cubici, soggetti agli oneri pubblicitari previsti *ex d.lgs. n.9/2002*, nonché nei brevetti. Si afferma, pertanto, che un bene mobile possa ritenersi appartenente alla categoria dei beni registrati quando per esso la legge, per soddisfare degli interessi di rango pubblicistico, preveda degli oneri pubblicitari da

15 D. CAVICCHI, *Commento all'art. 815 c.c. in Commentario al codice civile* a cura di Paolo Cendon, Milano, 2009, p. 56; P. G. DEMARCHI ALBENGO, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 2011,, p.145; O. T. SCOZZAFAVA, M. BELLANTE, *Beni proprietà e diritti reali, I beni*, t. I.1, Torino, 2007, p. 24; S. TROBBIANI, *Il conferimento in fondo patrimoniale di quote di s.r.l.*, cit., p. 33; F. DE MARTINO, R. RESTA, G. PUGLIESE, *Della proprietà, artt. 810-956*, in *Commentario al codice civile* a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna-Roma, 1946, p. 27; R. FERORELLI, *Commento all'art. 815 c.c. in Commentario al codice civile* a cura di A. Janarelli e F. Macario, diretto da E. Gabrielli, Utet, Torino, 2012, 45.

realizzare a mezzo di registri gestiti da enti pubblici che garantiscano a tutti la libera consultazione¹⁶. Tutti i predetti requisiti si ravvisano nel registro delle imprese perché, come sopra anticipato, è definito dal legislatore come un registro pubblico (artt. 2188 c.c. e 101 disp. att.), è gestito dalle Camere di commercio ed è liberamente consultabile. Ne deriva la qualificazione della quota di s.r.l. in termini di bene mobile registrato in un pubblico registro. Nessuna rilevanza, infatti, sembrano avere le diversità strutturali e funzionali che intercorrono tra il registro delle imprese da un lato ed i registri degli immobili o dei beni mobili registrati elencati dall'art. 2683 c.c. dall'altro lato. Giustamente, dopo aver definito "*piena e rilevante anche ai fini della disciplina circulatoria*"¹⁷ la pubblicità offerta dal registro delle imprese, il Tribunale milanese attribuisce scarso valore alle argomentazioni che escludono la quota di s.r.l. dall'insieme dei beni mobili registrati in ragione della discrepanza strutturale e funzionale che intercorre tra la il registro delle imprese da un lato e quello dei beni immobili, degli aeromobili, dei natanti e degli autoveicoli dall'altro lato.

Poco convincente appare, inoltre, la tesi che nega alla quota di s.r.l. la

qualità di bene mobile registrato in ragione del requisito di buona fede che viene richiesto dall'art. 2470 c.c. e non anche dal comb. disp. artt. 2685 e 2644 c.c. Essa, infatti, dimentica che la previsione è stata giustificata dall'esigenza di armonizzare la disciplina delle partecipazioni al capitale di s.r.l. a quelle di s.p.a. rispetto alle quali gli artt. 1994 c.c. 83-*quinquies* T.U.F. attribuiscono rilevanza al requisito soggettivo della buona fede nelle vicende circolatorie¹⁸. La quota di s.r.l. si presenta, dunque, come un bene mobile registrato per il quale sussiste una disciplina speciale per il caso di doppia o plurima alienazione. Ciò non sembra creare squilibri sistemici visto il tenore dell'art. 2696 c.c. secondo cui ai beni mobili registrati diversi da quelli elencati dall'art. 2683 c.c. non si applicano le norme dettate per tali specifici beni, e dunque l'art. 2685 c.c., ma solo le disposizioni delle leggi che le riguardano, tra cui si annovera l'art. 2470 c.c.¹⁹.

A fronte di tali constatazioni appare condivisibile la pronuncia commentata laddove qualifica la quota di s.r.l. come un bene mobile iscritto in pubblici registri ed applica la disciplina prevista dal codice per tali ben, tra cui si annovera l'art. 1162 c.c.

¹⁶ D. CAVICCHI, *Commento all'art. 815 c.c.* in *Commentario al codice civile*, cit., p. 56; G. PESCATORE, R. ALBANO, F. GRECO, *Della Proprietà*, in *Commentario al codice civile*, Torino, 1968, p. 40; S. TROBBIANI, *Il conferimento in fondo patrimoniale di quote di s.r.l.*, cit., p. 33.

¹⁷ Sul rapporto tra il principio di completezza e quello di tipicità nel registro delle imprese: C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, Padova, 2012.

¹⁸ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, I, sub artt. 2462- 2474, Milano 2010, p. 635, nt. 97; C. RINALDO, *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2017, 651.

¹⁹ C. RINALDO, *Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata*, cit., 654.

Più esattamente, a parere di chi scrive, l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui le quote di s.r.l. appartengono alla categoria dei beni mobili registrati è corretta ma parziale. Preferibile appare la tesi sostenuta da una parte della dottrina²⁰ secondo cui la partecipazione societaria ad una s.r.l. avrebbe una doppia natura. Dal punto di vista dinamico, ossia in occasione di vicende traslative, costitutive, modificative o estintive di diritti, la quota, per i motivi sopra esposti²¹,

20 P. REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., 45 ss.; S. TROBBIANI, *Il conferimento in fondo patrimoniale in quote di s.r.l.*, cit., 27.

21 La tesi che qualifica la quota di s.r.l. in termini di posizione contrattuale (cfr. nota 5) ritiene che il comb. disp. artt. 2469 e 2470 c.c., previsto in tema di circolazione della quota di s.r.l., riproduca la normativa prevista in tema di cessione del contratto. Tale impostazione è stata criticata in quanto l'accostamento appare forzato e non sorretto da riferimenti legislativi. Lo schema normativo delle disposizioni richiamate, si aggiunge, non appare sovrapponibile in quanto, nel caso di cessione di quota societaria, i contraenti ceduti andrebbero ravvisati nei soci e non nella società essendo questa l'oggetto del contratto societario e non parte dello stesso. Se la cessione avvenisse nelle forme dell'art. 1407 c.c., pertanto, la notifica dovrebbe essere fatta a favore dei soci *uti singuli*. L'art. 2470 c.c. non prevede meccanismi analoghi sicché, si conclude, il suo l'accostamento alle norme sulla cessione del contratto appare scorretto.

Stridono con la teoria *de quo* anche le norme del codice che consentono di costituire diritti reali sulle quote di s.r.l. poiché essi possono avere ad oggetto solo dei beni. Tali disposizioni, dunque, inducono a credere che, sotto il profilo dinamico, la quota si atteggi come un bene. Si aggiunge, infine, la disciplina della cessione contrattuale è riservata ai contratti a prestazioni corrispettive e che è dubbio che il contratto di società appartenga a tale categoria e non a quella dei contratti con comunione di scopo. Cfr.: R. AMBROSINI, *Commento a Cass. 23/01/1997, n. 697*, cit., 684 ss.; A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali e di azioni*, cit, p. 13; B. BIONDI, *Osservazioni circa la*

andrebbe intesa come un bene mobile iscritto in un pubblico registro.

Dal punto di vista statico, ossia nel rapporto tra i soci, essa andrebbe invece intesa come una posizione contrattuale. Nell'esercizio della vita sociale, infatti, la partecipazione sembra rappresentare la sintesi dei diritti e degli obblighi assunti negozialmente e reciprocamente dai soci. Non a caso dalla violazione degli obblighi previsti dallo statuto può derivare una responsabilità di tipo contrattuale. Agganci normativi sembrano ravvisabili nell'art. 2468 co. 3 c.c. e nell'art. 2247 c.c. La prima disposizione per la modifica dei diritti particolari richiede il consenso *uti singuli* dei soci e non quello degli organi societari. In tal modo palesa un chiaro rinvio al principio consensualistico che regola le vicende contrattuali (art. 1372 c.c.). L'art. 2247 c.c. definisce la società come un contratto con cui due o più persone

natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata, cit., p. 543 ss.; P. REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 14 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, cit., pag. 76 e segg.; ID, *La società a responsabilità limitata*, cit., 186.;

sul contratto di società cfr.: P. ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, vol. 16, Torino, 1985, p. 6 ss.; G. AULETTA, *Il contratto di società commerciale*, Milano, 1937, p. 31; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 2015, p. 3 ss.; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1999, p. 30 ss.; M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, p. 80; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, p. 28 ss.; G. MARASÀ, *Le società. Le società in generale*, in *Trattato G. Iudica - P. Zappi*, Padova, 2000, p. 7 ss.; S. TROBBIANI, *Il contratto di società*, <https://www.studiocataldi.it/articoli/19416-il-contratto-di-societa.asp>).

conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Argomentando da tali disposizioni pare sensato affermare che nella fase statica la quota di partecipazione al capitale sociale possa intendersi come una posizione contrattuale.